

Comune di Momo (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16/07/2014 "Modifica del Regolamento Edilizio Comunale. - Non obbligatorietà della nomina della Commissione Edilizia." .

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. Di rendere facoltativa la nomina della Commissione Edilizia comunale, come consentito dall'art. 9 della L.R. 20 del 14.07.2009;
2. Di modificare l'art. 2 comma 1 del Regolamento Edilizio comunale vigente, come di seguito riportato:
alla fine del periodo aggiungere "La nomina di detta Commissione Edilizia è facoltativa".
3. Di sostituire l'art. 16 comma 3 del Regolamento Edilizio comunale vigente, con il testo di seguito riportato:
"3. La distanza tra:
a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.".
4. Di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 del 08.07.2009;
5. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;
6. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19 alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica.
7. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge, non tenendo conto del parere della Commissione Edilizia Comunale che non viene quindi nominata.
8. Di pubblicare per estratto la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 3, della legge regionale n. 19/1999 dando atto che da quella data assumono efficacia le modifiche apportate con la presente deliberazione.
9. Di dare atto che, in considerazione del fatto che la nomina della Commissione Edilizia è facoltativa, l'Organo competente dovrà esprimersi solo nei casi in cui l'Amministrazione intenda

procedere con la nomina, che comunque rimane residualmente ammessa dal Regolamento modificato.

10. Di dare atto che, dalla mancata nomina della Commissione Edilizia Comunale, tutte le funzioni attribuite alla Commissione Edilizia richiamate all'interno delle Norme di Attuazione del vigente PRG e del Regolamento Edilizio, vengono demandate al Responsabile del Servizio Tecnico.

11. Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

(omissis)

Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Marco Bordin